

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 47

Adunanza 7 dicembre 2010

L'anno duemiladieci il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 17:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Roberto COTA Presidente, Ugo CAVALLERA Vicepresidente e degli Assessori William CASONI, Alberto CIRIO, Michele COPPOLA, Caterina FERRERO, Massimo GIORDANO, Elena MACCANTI, Claudia PORCHIETTO, Giovanna QUAGLIA, Claudio SACCHETTO, Barbara BONINO, ~~Roberto RAVELLO~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BONINO, RAVELLO

(Omissis)

D.G.R. n. 17 - 1180

OGGETTO:

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del Fondo predetto.

A relazione dell' Assessore QUAGLIA:

Vista la legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04 dicembre 2009, n. 30;

visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e visto in particolare l'articolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive;

vista la D.G.R. n. 137 – 14136 del 22.11.2004 che ha istituito presso Finpiemonte S.p.A. "il Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile";

vista la D.G.R. n. 108 – 6735 del 03.08.2007 che ha esteso all'imprenditoria giovanile il Fondo di garanzia già istituito a favore dell'imprenditoria femminile;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che

(secondo lo schema dell' in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

visto in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

preso atto che il sopra citato articolo 8 della l.r. 12/04, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 prevede la convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la concessione di garanzie a favore dell' imprenditoria femminile e giovanile;

preso atto che la gestione del predetto Fondo è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati, nel rispetto delle predette deliberazioni, da apposita convenzione approvata con determinazione n. 984 del 29.11.2004 e con determinazione n. 607 del 27.10.2006, con scadenza nell'anno 2009;

visto l'art. 2, comma 4, della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede che gli affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nell'apposito "schema di contratto tipo", schema approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;

ritenuto di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e lavoro di affidare nuovamente alla Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" con apposito contratto, a norma di quanto stabilito dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, al fine di garantire:

- la continuità gestionale del Fondo di garanzia già istituito,
- la complessiva gestione della concessione delle garanzie tenuto conto dell'impossibilità per la struttura regionale di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e professionali attualmente a disposizione;

ritenuto che, a fronte dei cinque anni di gestione del Fondo in oggetto indicato, sia necessario formulare nuovi criteri generali per la sua utilizzazione per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della determinazione che approva il contratto di gestione del Fondo con Finpiemonte S.p.A. si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

ritenuto di assumere la predetta deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di stipulazione del contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la l.r. 15/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012";

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

Di formulare i seguenti criteri generali:

- a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese (di seguito denominate "soggetti beneficiari") formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;
- b) le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono:
 - essere a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile (giovani di età tra i 18 ed i 35 anni);
 - essere iscritte al Registro Imprese;
 - avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione e possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi elencati nell'Appendice 1 e nell'Allegato I Trattato CE, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;
 - avere almeno 12 mesi di attività;Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è assicurata priorità di valutazione e di destinazione delle risorse.
- c) il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 40.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00 e sarà garantito all'80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui le banche non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;
- d) Il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, alla banca nel termine massimo di 48 mesi per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 72 mesi per i finanziamenti di importo superiore a euro 20.000,00 sino al tetto massimo di euro 40.000,00;
- e) sono ammissibili tutte le spese (IVA esclusa) sostenute dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo l'erogazione del prestito; non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria, le spese per l'utilizzo di un marchio in franchising, le spese di gestione relative al personale, i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

Di stabilire che l'agevolazione conseguente alla concessione delle garanzie a favore del soggetto beneficiario potrà essere revocata per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;

- si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- gli investimenti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario nei 3 anni successivi alla concessione delle garanzie.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario.

Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso l'impresa beneficiaria dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

Di stabilire che nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, all'impresa richiedente subentri un'altra, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena l'estinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dell'equivalente del beneficio:

- 1) mantenimento dei requisiti di "prevalente partecipazione femminile" o "prevalente partecipazione giovanile" e "dimensione di piccola impresa", previa accertamento di solvibilità;
- 2) subentro della nuova impresa nel pagamento del prestito,
- 3) continuazione dell'attività e conservazione degli investimenti per il periodo sopra citato.

Di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di rinnovare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" con apposito contratto a norma di quanto stabilito dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010.

Di demandare alla Direzione sopra citata che con apposito provvedimento siano stabilite modalità e procedure per la concessione delle garanzie a norma di quanto previsto dal comma 3 dell' art. 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 e nel rispetto dei criteri previsti dal presente atto deliberativo.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile", è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e, secondariamente, con la dotazione del fondo, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 e seguenti della "Convenzione Quadro" sopra citata.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Appendice 1 che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione che approva il contratto sopra citato con Finpiemonte S.p.A.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della determinazione che approva il contratto sopra citato con Finpiemonte S.p.A., si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione delle domande.

Alla gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" si farà fronte con le risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Roberto COTA

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 7 dicembre 2010.

rs/ 

APPENDICE 1

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A della classificazione Ateco 2007)

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03

PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE (sezione C della classificazione Ateco 2007)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (sezione G della classificazione Ateco 2007)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.



ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (sezione H della classificazione Ateco 2007)

49.41.00

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.



ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.



ALLEGATO I del TRATTATO CE**ELENCO**

previsto dall'articolo 32 del trattato

1 Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati



Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 15 (segue)	
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).



Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 22 (segue)	
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61).

